

PROCEDURA DI GARA (Tender 4241 – RDO 6524) avente ad oggetto “Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli operativi senza conducenti e dei servizi connessi per le auto operative di AdF SpA“ per la durata di 60 mesi_CIG: B77075F6FF

Buongiorno a seguito dei quesiti formulati da o.e., si riportano in calce agli stessi, i chiarimenti forniti di questa S.A.

QUESITO 1

“Gentilissimi,
si segnala che la base di gara indicata all'interno del bando non risulta corrispondere al totale volumi di numero 76 riportati nel capitolato. Si chiede di voler rettificare o chiarire i volumi di gara. Grazie”

CHIARIMENTO S.A. QUESITO N. 1

Buongiorno,
a valle di richiesta di chiarimenti da parte di o.e si precisa che il numero di volumi indicato nel CSA è da considerarsi un mero refuso. Pertanto il dato corretto è quello riportato nel bando di gara (cfr. paragrafo 1 pag. 2 "L'importo posto base di gara è stato determinato ipotizzando un fabbisogno di 72 auto).

Saluti

QUESITO N. 2

[REDACTED]
[REDACTED] con la presente intende sottoporre all'attenzione di Codesta Spettabile Stazione Appaltante la questione relativa all'illegittimità di alcune disposizioni contenute nella lex specialis della procedura in oggetto, chiedendone, per i motivi di seguito esposti, la parziale rettifica in autotutela.

In primo luogo, si evidenzia che la procedura deve essere aggiudicata, come previsto dall'allegato criterio di valutazione e calcolo dei punteggi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il seguente riparto:

- 70 punti per la qualità
- 30 punti per il prezzo.

In particolare, si richiama l'attenzione sul criterio di valutazione descritto al punto T6, comma 2, relativo al possesso della certificazione UNI ISO 37001.

La disposizione sopra richiamata risulta illegittima in quanto determina un grave pregiudizio per i concorrenti non in possesso della suddetta certificazione, impedendo loro di conseguire il massimo punteggio utile e limitando in modo significativo e ingiustificato la loro possibilità

di aggiudicazione della presente procedura.

Infatti, così come i requisiti di gara, anche i criteri di valutazione richiesti dall'Amministrazione ai fini della valutazione qualitativa delle offerte, debbono essere coerenti con l'oggetto dell'appalto e non debbono determinare né ostacoli alla partecipazione dei concorrenti né indebite discriminazioni incidenti sulle loro chance di aggiudicazione. In questi termini si esprime l'art. 108 c. 4 d.lgs. 36/2023 "4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici".

Per quanto attiene le certificazioni, queste possono essere valorizzate nei limiti del comma 7 dell'articolo precitato, ossia "Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento... Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198."

Solo per queste ipotesi, dunque, si può prescindere dall'oggetto dell'appalto, dai profili tecnici dello stesso e dai connessi impatti economici, sociali e ambientali, indirizzandosi esclusivamente all'impresa partecipante.

Nel caso de quo, trattandosi di una certificazione volta a valorizzare la presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione ciò che manca è la pertinenza della certificazione richiesta rispetto all'oggetto della commessa, nonché la sua attinenza

con la valorizzazione dei profili tecnici dei beni oggetto del servizio. Inoltre, essa neppure è volta a garantire l'accesso alle piccole e medie imprese, né a premiare la parità di genere, ed è perciò altresì esclusa dal campo applicativo del precitato comma 7 (TAR Lombardia, 25/10/2024, n. 2888).

Insomma, se, come noto, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte per meglio perseguire l'interesse pubblico tale scelta, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità allorché sia illogica, irragionevole ed irrazionale oppure se i criteri non sono trasparenti ed intellegibili. Come chiarito dalla giurisprudenza pacifica "il parametro che l'amministrazione appaltante deve utilizzare per valutare la legittimità di criteri di valutazione che abbiano per oggetto il possesso di certificazioni è ancora quello della connessione di tale criterio con l'esecuzione dell'appalto (in termini si veda Cons. Stato, V, 17 marzo 2020, n. 1916)." (Cons. Stato, V, 20/10/2021, n. 7053) che nel caso di specie non appare affatto rispettato.

Pertanto, si richiede formalmente la rettifica, in parte qua, della lex specialis, mediante l'espunzione del parametro in contestazione e la sostituzione dello stesso con un criterio di valutazione più equo e conforme ai principi di parità di trattamento e libera concorrenza, al fine di garantire che tutti i concorrenti possano competere in condizioni di equità.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si confida in un cortese e sollecito riscontro alla presente richiesta.

Distinti saluti.

CHIARIMENTO S.A. QUESITO N. 2

In merito al quesito sollevato sull'attribuzione di un punteggio premiale per il possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016, si precisa che tale previsione non comporta alcun pregiudizio per i partecipanti alla gara. La certificazione, infatti, non è stata indicata come requisito di ammissione, ma è stata inserita tra gli elementi valutabili nell'ambito dell'offerta tecnica. Questo significa che nessun operatore economico è stato escluso per non possederla, ma chi la possiede può ottenere un riconoscimento aggiuntivo in termini di punteggio, in linea con i principi di valorizzazione della qualità e dell'affidabilità.

Va inoltre sottolineato che Acquedotto del Fiora è già in possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016. La presenza di un partner anch'esso certificato rappresenterebbe un ulteriore elemento di garanzia, rafforzando il sistema di prevenzione della corruzione e contribuendo a una gestione più sicura e trasparente delle attività oggetto dell'appalto.

Pertanto, la scelta di attribuire un punteggio premiale a questa certificazione risponde a criteri di coerenza, trasparenza e valorizzazione delle buone pratiche, senza in alcun modo compromettere la parità di trattamento tra i concorrenti.